



Procedura di consultazione sulla modifica dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) – Attuazione della mozione della CSSS-N 22.3377 «Utilizzare salari statistici corrispondenti all'invalidità nel calcolo del grado d'invalidità»

Articolo	Legge applicabile	Progetto di consultazione
Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità		
Art. 26^{bis} cpv. 3	<i>Art. 26^{bis} cpv. 3</i> ³ Se a causa dell'invalidità l'assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l'articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.	<i>Art. 26^{bis} cpv. 3</i> ³ Al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del dieci per cento. Se a causa dell'invalidità l'assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l'articolo 49 capoverso 1 ^{bis} pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione supplementare del dieci per cento.
Disposizione transitoria della modifica del ...		<i>Disposizione transitoria della modifica del ...</i> ¹ Le rendite correnti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... per un grado d'invalidità inferiore al 70 per cento per le quali il reddito con invalidità è stato determinato in base a valori statistici devono essere sottoposte a revisione entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica. L'aumento della rendita è applicato con effetto dal momento dell'entrata in vigore della presente modifica. ² In caso di presentazione di una nuova richiesta di prestazioni da parte di un assicurato cui prima dell'entrata in vigore della modifica del ... è stata negata una rendita perché il suo grado d'invalidità era insufficiente, si entra nel merito della richiesta, qualora questa rende verosimile che l'applicazione della nuova regolamentazione di cui all'articolo 26 ^{bis} capoverso 3 al calcolo del grado d'invalidità determini il diritto a una rendita.